



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

Al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente
Comune di
PARTINICO (PA)

Al Commissario Straordinario del Comune di
PARTINICO (PA)

All'Organo di revisione del Comune di
PARTINICO (PA)

PEC: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it

CORTE DEI CONTI



0003555-13/04/2018-SC_SIC-R14-P

Oggetto: **Adunanza 27 FEBBRAIO 2018.**

- Trasmissione Deliberazione n. **86** /2018/PRSP - Referto ex art. 148 TUEL relativo al
2016

Si trasmette, copia della deliberazione n. **86** /2018/PRSP adottata dalla Sezione di
Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **27 FEBBRAIO**
2018.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 27 febbraio 2018, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Antonio Nenna	- Consigliere
Ignazio Tozzo	- Consigliere
Sergio Vaccarino	- Primo Referendario
Francesco Antonino Cancilla	- Primo Referendario – relatore

- Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
- vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 - vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
 - visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
 - vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;
 - visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
 - visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
 - visto il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
 - visto, in particolare, l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - viste le linee guida approvate a livello nazionale in merito ai controlli ex art. 148 TUEL dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2017/INPR, le quali prevedono la



possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

-vista la deliberazione n. 101/2017/INPR di questa Sezione, con la quale sono state adottate le *“Linee guida per il referto (art. 148 TUEL) sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti”* nonché lo *“Schema di relazione per il referto del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”*;

-visto il referto del Comune di Partinico sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativamente all’anno 2016;

-vista la relazione del magistrato istruttore;

-vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 106/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

-uditi il relatore, Primo Referendario Francesco Antonino Cancilla, nonché, per il Comune di Partinico, il Commissario straordinario, dott. Maurizio Agnese, il Segretario generale, dott.ssa Antonella Spataro, il Responsabile del settore finanziario, dr. Giuseppe Misuraca.

L’art. 148, comma 1, del TUEL (Controlli esterni) prevede che: *“1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale”*.

Il successivo comma 4 del citato articolo stabilisce, altresì, che: *“4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la*



condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

Le riferite disposizioni istituiscono uno specifico strumento di valutazione -da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti- della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- monitoraggio degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Le linee guida disciplinanti il controllo ex art. 148 TUEL sono state approvate a livello nazionale dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2017/INPR.

Con deliberazione n. 101/2017/INPR questa Sezione ha, pertanto, adottato le linee guida per il referto annuale ex art. 148 TUEL per gli enti locali siciliani.

Ciò premesso, esaminata la relazione ex art. 148 TUEL trasmessa dal Comune di Partinico, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia del Collegio su numerosi specifici profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

Il Comune ha depositato in occasione dell'adunanza una memoria (prot. n. 3373 del 23/02/2018), sulla quale i rappresentanti dell'ente hanno insistito.

Per ciascuno dei motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile il magistrato istruttore ha rilevato:

- a)- la mancata esplicitazione della tecnica di campionamento adottato (punto 1.5);



b)- a fronte delle irregolarità riscontrate, la mancata indicazione del numero delle irregolarità rilevate, di quelle sanate e dei report adottati (punti 1.6b-16d).

Il Comune ha dedotto che: a)- il campionamento degli atti viene effettuato con la tecnica del sorteggio del 10 per cento dei provvedimenti da controllare; b)- le quaranta irregolarità riscontrate attongono alla formulazione dei provvedimenti in modo poco scorrevole o con motivazione insufficiente oppure al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della riservatezza; c)- il personale addetto al controllo è composto da cinque unità.

La Sezione osserva che il controllo di regolarità deve essere attuato sia mediante un'adeguata selezione degli atti da sottoporre ad esame sia mediante la predisposizione delle misure necessarie per sanare le illegittimità rilevate; ciò deve mirare ad assicurare il buon andamento e a prevenire possibili contenziosi, che, peraltro, possono determinare passività per l'ente.


2. Con riferimento al controllo di gestione, in sede di deferimento si è rilevata la mancata attivazione di tale controllo (punti 2.1-2.9).

Il Comune ha confermato la mancata attivazione nel 2016 del controllo di gestione, pur se un'attività di monitoraggio è stata effettuata dagli organi preposti al controllo.

Il Collegio osserva che il controllo di gestione richiede una tempestiva fissazione degli obiettivi e la costante rilevazione analitica. Innanzitutto, infatti, in sede di programmazione, devono individuarsi le risorse necessarie per la realizzazione degli obiettivi con contestuale pianificazione finanziaria; ciò, a sua volta, esige la preparazione di un *budget* inteso come documento contabile che deve prevedere i costi relativi alla risorse, che saranno utilizzate dai vari centri di responsabilità nel periodo di riferimento; in sede di misurazione e *reporting*, infine, i risultati raggiunti devono essere valutati per programmi e per centri di responsabilità. La tardiva individuazione degli obiettivi e l'assenza di contabilità analitica alterano il reale funzionamento del controllo in questione.

3. La mancata attivazione del controllo strategico (punti 3.1-3.10).

Il Comune ha confermato la criticità.




Il Collegio sottolinea l'importanza del controllo strategico, che deve consentire di valutare se gli obiettivi generali fissati dagli organi dell'ente siano realmente realizzati in conformità a criteri di efficienza ed economicità; ciò, ovviamente, incide anche sulla valutazione dei dirigenti e sull'assetto complessivo del ciclo della *performance*. Quest'ultimo, infatti, deve essere coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e deve svilupparsi nelle seguenti fasi: a) la programmazione; b) il monitoraggio e il controllo in corso di esercizio con possibili interventi correttivi; c) la misurazione e la valutazione della *performance* (organizzativa ed individuale) mediante l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito; d) la rendicontazione dei risultati. Inoltre, in considerazione dell'interconnessione tra il controllo strategico e quello di gestione, è necessario realizzare quest'ultimo con l'ausilio della contabilità analitica e con la concreta misurazione dei risultati.

4. In merito al controllo sugli organismi partecipati, la sua mancata attivazione (punto 5.1-5.6) e la mancata redazione del bilancio consolidato (punto 5.8);

L'Ente ha dedotto che: a)- l'ATO Palermo 1 dal 10 ottobre 2013 è stata posta in liquidazione in virtù della legge regionale n. 9 del 2010 e non ha più prodotto bilanci di previsione; nondimeno, in forza di ordinanze del Presidente della Regione, ha continuato a svolgere le funzioni in gestione commissariale; b)- in sostituzione dell'ATO è stata istituita la SRR non ancora formalmente operativa; c)- l'Amministrazione ha svolto un controllo generale sull'attività del servizio, riscontrando le anomalie e formulando le contestazioni per i disservizi.

Il Collegio evidenzia che l'assetto della *governance* delle società partecipate deve essere in linea con le disposizioni dell'art. 147-quater del TUEL e deve conformarsi a basilari principi di sana gestione finanziaria. Tali principi, infatti, presuppongono la conoscenza dello stato degli organismi partecipati, le valutazioni di convenienza economica e gestionale degli stessi (anche in termini di costi-benefici), l'adeguatezza degli standard quantitativi e qualitativi prefissati, l'elaborazione e l'attento monitoraggio dei contratti di servizio, la programmazione di coerenti piani industriali e di valide prospettive di sostenibilità economico-finanziaria e gestionale oltre che un flusso informativo costante. I controlli,



pertanto, costituiscono un essenziale ausilio per la razionalizzazione degli organismi partecipati.

5. Il mancato espletamento del controllo della qualità dei servizi in esecuzione delle disposizioni regolamentari (punti 6.2-6.8).

Il Comune ha precisato che nel 2016 il controllo sulla qualità dei servizi non è stato effettuato e che la "Carta dei servizi e degli standard di qualità dei servizi comunali" è stata approvata con deliberazione di Giunta n. 18 del 27 gennaio 2017.

Le deduzioni dell'Amministrazione confermano la criticità. La Corte sottolinea che la verifica sulla qualità dei servizi costituisce un indispensabile completamento del sistema dei controlli, investendo profili che si riferiscono all'efficienza, all'economicità e alla soddisfazione degli utenti nel quadro di una responsabilità "sociale" dell'ente pubblico.

In sintesi, alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione osserva che le carenze riscontrate forniscono un quadro di ridotta adeguatezza nel 2016 del sistema dei controlli rispetto alle finalità e alle potenzialità correttive dello stesso, che deve, infatti, fungere da supporto sia dei processi decisionali e programmatici sia delle scelte gestionali ed organizzative.

Gli elencati rilievi critici impongono la loro segnalazione al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, al Commissario straordinario e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Partinico, nonché alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ex art. 148, comma 4, TUEL, nel testo introdotto dal decreto legge n.174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012.

P. Q. M.


La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

-di segnalare gli evidenziati aspetti al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente, al Commissario straordinario e all'Organo di revisione del Comune di Partinico, per i profili di rispettiva pertinenza;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sia trasmessa



ai predetti organi del Comune di Partinico e alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Così deliberato in Palermo il 27 febbraio 2018


L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



Depositata in segreteria il

13 APR. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

